



CITTÀ DI SAN SALVO

Provincia di Chieti

Corpo di Polizia Locale

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA E DEL RELATIVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO ALLE PERSONE DISABILI E PER LA CONCESSIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°11 DEL 15.03.2022



Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Obiettivo del presente Regolamento è quello di dotare l'Amministrazione Comunale di uno strumento che disciplini il rilascio delle autorizzazioni in deroga per favorire la mobilità e la socializzazione delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, nonché, le concessioni, a titolo gratuito, di stalli per la sosta dei veicoli al servizio dei titolari di tali autorizzazioni, nel rispetto della legislazione vigente sul territorio del comune di San Salvo.

Articolo 2

DESTINATARI

1. Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate in favore delle persone disabili che presentano una infermità ovvero una patologia alla quale consegue una capacità di deambulazione autonoma impedita o sensibilmente ridotta, a carattere permanente o temporaneo. A tali disabili sono equiparati i non vedenti di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 24/07/1996, n. 503.
2. Le persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita e i non vedenti possono ottenere l'autorizzazione in deroga ed il relativo "contrassegno per disabili" ai sensi **dell'Art.381 del DPR 16.12.1992, n°495 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'Art.12 comma 3 del DPR 503/1996**, previa:
 - (per un primo rilascio) - certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. N. 2 fotografie formato tessera. L'autorizzazione ha validità 5 anni.
 - (per i rinnovi) - certificazione del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;
 - Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui ai punti precedenti. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

Articolo 3

COMPORAMENTI CONSENTITI E VIETATI

1. Al titolare dell'autorizzazione in deroga è **CONSENTITO** di:
 - transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi;
 - circolare nelle aree pedonali, sempre che non ne sia stato disposto espresso divieto;
 - circolare nelle zone a traffico limitato;
 - circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
 - sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone invalide.
 - sostare, senza limitazione di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;



- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione e, comunque, mai quando è esposto il pannello integrativo di zona rimozione;
 - utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito (solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati).
2. Il possesso del contrassegno invalidi **NON CONSENTE** ai disabili:
- sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno mt. 3.00);
 - sosta su strade ove vige il divieto di fermata e ove vige il divieto di sosta con rimozione del veicolo;
 - sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
 - sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione;
 - sosta in prossimità o corrispondenza di dosso o curva;
 - sosta in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
 - sosta in corrispondenza dei segnali stradali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
 - sosta allo sbocco dei passi carrabili;
 - sosta sul marciapiede;
 - sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti;
 - sosta sullo spazio riservato a taxi, autobus di linea ecc.;
 - sosta lungo le vie o corsie preferenziali interessate al transito dei mezzi di trasporto pubblico collettivo;
 - circolare sulle strade in cui la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi di incolumità pubblica o per esigenze tecniche;
 - circolare sulle strade in cui la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi di tutela dall'inquinamento o di protezione dell'ambiente o del patrimonio artistico.

In questi casi, ed in tutte le altre situazioni di intralcio, i veicoli non potranno essere rimossi, ma, spostati a mezzo carro attrezzi, in una zona vicina dove non c'è pericolo così come previsto del vigente Codice della strada. Il costo dell'intervento graverà sul conducente del veicolo spostato.

Articolo 4

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

1. Per il rilascio della **prima autorizzazione in deroga e del relativo contrassegno di parcheggio per Disabili**, gli aventi diritto, residenti nel Comune di San Salvo, dovranno presentare il modulo di domanda in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4, lettera c) al Comandante del Corpo di Polizia Locale, dichiarando sotto la propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta, ed allegando la seguente documentazione:
 - Certificazione medica dell'Ufficio Medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale ambito territoriale di Lanciano – Vasto – Chieti a firma del dirigente della struttura, attestante che il richiedente è persona non vedente inabile alla guida e/o non deambulante o con condizioni di capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. **Ai sensi della L. 5/12 (Decreto semplificazioni convertito in legge il giorno 05/04/2012) i titolari di certificazione ai sensi della l. 104/92 (ASL) o l. 102/09 (INPS) potranno ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili senza la prevista visita medico legale di cui sopra, se nella propria certificazione è indicato che la persona ha "capacità deambulatorie/motorie sensibilmente ridotte" ex art. 381 del Reg. al C.d.S. sia nel caso queste siano valutate aventi carattere "permanente" (c.d. "non rivedibile"), sia nel caso in cui queste abbiano, invece, carattere "temporaneo" (c.d. "rivedibile");**
 - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;



- N° 2 fotografie formato tessera a colori.

Come previsto dal dPR n° 151 del 30/07/2012, il contrassegno per i disabili deve essere obbligatoriamente firmato dall'aveente diritto. In relazione a ciò per il ritiro del contrassegno l'interessato deve presentarsi personalmente presso l'Ufficio preposto del Comando di Polizia Locale del comune di San Salvo ove, dopo averlo sottoscritto, può ritirare il tesserino. Nel caso il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o a cura di un suo convivente. Il rilascio del contrassegno invalidi prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà del mezzo. **Il modulo della domanda è reperibile presso il Comando di Polizia Locale o sul sito del comune di San Salvo www.comunesansalvo.it;**

2. Il Contrassegno **ha validità di cinque (5) anni**, e deve essere riconsegnato alla scadenza per procedere al rinnovo del medesimo.
3. Nel caso di **invalidità permanente** il rinnovo quinquennale avviene con la presentazione della richiesta in carta semplice corredata dal certificato del medico curante che confermi "il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario".
4. Per le persone che momentaneamente si trovano in condizioni di **invalidità temporanea** a causa di infortuni o per altre patologie, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma 1. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il periodo di durata della invalidità. Per il rinnovo del contrassegno già rilasciato per una riduzione temporanea della capacità di deambulazione, se alla scadenza l'interessato ha ancora gravi difficoltà di deambulazione, deve presentare il modulo di domanda in carta semplice, corredato da un nuovo certificato dall'ufficio medico Legale dell'Azienda Sanitaria locale ambito territoriale Vasto – Lanciano – Chieti. In questo caso, infatti, non è valido, per il rinnovo, il certificato del medico di base;
5. Le associazioni di volontariato, in possesso di automezzi per il trasporto disabili possono richiedere l'assegnazione di uno spazio-sosta per parcheggio nelle adiacenze delle proprie sedi.

Articolo 5

UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

1. Il contrassegno di parcheggio per disabili, conforme al modello europeo, è un documento strettamente personale, ha valore su tutto il territorio nazionale. Dovrà essere conservato diligentemente dal suo titolare. Può essere sostituito dalla Amministrazione, per il tramite del Comando di Polizia Locale, in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, e in caso di smarrimento o furto.
2. Esso comprende un recto (parte da esporre sul veicolo) e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà:

La metà sinistra del recto contiene:

- il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro; la data di scadenza del contrassegno;
- il numero di serie del contrassegno;
- il nome e il timbro dell'Autorità/Organizzazione che rilascia il contrassegno.

La metà destra del recto contiene:

- la scritta in stampatello "parcheggio per disabili" nella lingua dello stato membro che rilascia il contrassegno stesso. A sufficiente distanza segue la scritta "Contrassegno di Parcheggio" in minuscolo nelle altre lingue dell'unione europea;
- la scritta "Modello dell'unione europea", nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio;



- sullo sfondo la sigla dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio circondato dal simbolo dell'Unione europea, il cerchio formato da 12 stelle.

La metà sinistra del verso contiene:

- il cognome;
- il nome;
- la firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato, se previsto dalla legislazione nazionale;
- la fotografia del titolare.

La metà destra del verso contiene:

- la scritta "il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova";
- la scritta "In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli".

3. **Il contrassegno deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo al servizio del disabile (Art.12 DPR 24.07.1996, n.503), dovrà inoltre essere utilizzato esclusivamente dal titolare (sia egli conducente o passeggero del veicolo) e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi. E' fatto divieto di utilizzare fotocopie a colori e/o riproduzioni del contrassegno. Integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 C.P. la falsificazione per fotocopia o la contraffazione del contrassegno disabili in modo da farlo apparire come originale (Cass, pen. II, 04/08/2017 n. 38816: v. anche 007-20, nota 60). Ai sensi dell'art. 354 C.P.P. il falso va sequestrato. Qualora l'utilizzo illecito del contrassegno per disabili costituisca reato, il responsabile sarà punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 483 – 489 e ss. del Codice Penale. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare. Il titolare del contrassegno può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito, solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati. Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge, e **in caso di abuso si procederà alla sospensione dell'autorizzazione in deroga e del contrassegno da parte del Comando di Polizia Locale. Gli organi di Polizia Locale deputati al controllo su strada, altresì, procederanno al ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare o sia scaduto di validità.****

Articolo 6

FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

1. In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare regolare denuncia presso un organo di Polizia Giudiziaria (Polizia Locale e Carabinieri);
2. Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento, dovrà essere presentata la domanda in carta semplice di cui all'art 3 c. 1°, copia della denuncia, numero del precedente contrassegno, e la ricevuta del versamento di Euro 15,00 con bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 11 B 03069 77851 100000046015 intestato a Comune di San Salvo – Servizio Tesoreria, oppure sul conto corrente postale n. 12910667 intestato a Comune di SAN SALVO - Servizio Tesoreria, oppure con pagamento per rimessa diretta allo sportello dell'Economato di codesto Comune, descrivendo nella causale: "PAGAMENTO DIRITTI PER RILASCIO DEL DUPLICATO CONTRASSEGNO DISABILI".



Articolo 7

DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

1. La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio e nel caso in cui siano alterate le condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento del medesimo contrassegno;
2. In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata – e comunque non oltre 5 giorni lavorativi – del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato, ed a comunicare l'eventuale venir meno del parcheggio personalizzato al fine di programmarne la dismissione;
3. Analogamente in caso di cambio di residenza o di sopravvenuta carenza dei requisiti, il titolare è tenuto a darne comunicazione entro e non oltre trenta giorni al Comando di Polizia Locale del Comune di San Salvo, restituendo il contrassegno;
4. Gli inadempimenti e gli eventuali abusi saranno perseguiti e sanzionati a norma di legge.
5. La Polizia Locale provvederà, attraverso periodici controlli, incrociando i dati disponibili con quelli dell'ufficio Anagrafe, la persistenza dei requisiti in capo ai titolari di contrassegno.

Articolo 8

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'UFFICIO COMPETENTE AL RILASCIO

1. L'istruttoria del procedimento è demandata al Comando di Polizia Locale e si articola nelle seguenti fasi:
 - a) presentazione della domanda e della relativa documentazione presso il Comando di Polizia Locale;
 - b) verifica degli atti e dei luoghi;
 - c) rilascio del titolo richiesto ovvero rigetto motivato della domanda.
2. Qualora la documentazione prodotta dall'interessato risulti insufficiente, la Polizia Locale può richiederne l'integrazione una sola volta, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
3. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della documentazione integrativa che è stata richiesta.
4. Sul contrassegno disabili rilasciato, l'ufficio della Polizia Locale preposto, dovrà provvedere all'affissione di un bollino rinfrangente olografico antifotocopiatura riprodotto lo stemma del Comune di San Salvo;
5. Il medesimo Ufficio è tenuto, ogni due anni, alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione, inoltre, dovrà procedere alla creazione di un'apposita banca dati adeguata alle prescrizioni dell'Autorità garante per la riservatezza dei Dati Personali. La banca dati dovrà essere aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, essere messa a disposizione delle competenti autorità.

Articolo 9

CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AD INVALIDI

1. L'Amministrazione comunale potrà prevedere, nel centro abitato (ex art. 3 del C.d.S.) e nelle zone ad alta densità di traffico, l'istituzione di parcheggi per disabili. Detti parcheggi dovranno essere conteggiati secondo quanto previsto per legge, ovvero, uno ogni cinquanta parcheggi o frazione di cinquanta. Per gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché, le modalità di apposizione della prescritta segnaletica stradale, si farà riferimento alle norme vigenti in materia. In particolare le aree di parcheggio riservate alle persone invalide devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dell'apposito simbolo, devono inoltre essere affiancate da uno



spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede.

2. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, nonché degli esercizi pubblici (Comune, Scuole, Biblioteche, Ospedali, Chiese, Cimitero, Stazione Ferroviaria, Cinema, Sale pubbliche, Strutture Sportive, Associazioni, Ristoranti, Mercati, Supermercati, ecc.), dovrà essere predisposta almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili, in rapporto 1:50 dei posti auto a disposizione.
3. L'Amministrazione, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio, previo parere della commissione di cui all'art. 12, dovrà almeno ogni cinque anni rimodulare la disposizione dei parcheggi nell'ambito della città, verificarne lo stato d'uso e programmarne la manutenzione finanziando gli interventi necessari.
4. L'Amministrazione potrà anche prevedere l'istituzione di parcheggi per disabili a limitazione oraria in prossimità di uffici pubblici e/o sanitari ed attività commerciali maggiormente frequentati dai cittadini con disabilità. Detti parcheggi non dovranno essere conteggiati tra quelli previsti per legge, ovvero uno ogni cinquanta o frazione. Gli stessi titolari dei servizi di cui al comma precedente potranno fare richiesta, al Comando di Polizia Locale, di istituzione parcheggio per disabili, anche a tempo, a condizione che rispettino nell'ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità previsti per legge. Le limitazioni orarie di parcheggio, dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale, ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.

Articolo 10

ISTITUZIONE E RICHIESTA DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI "NON PERSONALIZZATO"

1. È facoltà di ogni titolare di contrassegno richiedere l'istituzione di un parcheggio per disabili in prossimità della propria abitazione, a condizione che lo stato dei luoghi, consenta la valutazione dell'istituzione dello stallone richiesto. Esso, inoltre, verrà accordato solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti:
 - si tratti di persona non deambulante o con cecità totale;
 - presenti dichiarazione d'atto notorio attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare di cui ne sia "fiscalmente a carico".
2. Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l'istituzione dei parcheggi per disabili, questi verranno istituiti con Ordinanza del Comandante del Corpo di Polizia Locale e direttamente predisposti con regolare segnaletica verticale ed orizzontale dall'Ufficio Manutenzione/Viabilità e Traffico, ad eccezione di quelli a limitazione oraria che, assieme alle richieste avanzate dai titolari privi dei predetti requisiti, dovranno essere sottoposte preventivamente al parere della Commissione di cui all'articolo 12.

Articolo 11

DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI "PERSONALIZZATO"

1. Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un'adeguata area di parcheggio individuata da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione può essere concessa dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno invalidi, o un suo convivente nel caso di minorenni o invalidi impossibilitati alla firma, al Comandante del Corpo di Polizia Locale, utilizzando l'apposito modulo precompilato. L'agevolazione può essere concessa, pertanto,



anche per il parcheggio di veicoli al servizio di non vedenti, minorenni o non titolari di patente di guida, bisognosi di assistenza domiciliare continua e titolari di indennità di accompagnamento. La domanda potrà essere presentata dai titolari di autorizzazione e di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- siano abilitati alla guida di autoveicoli e siano almeno titolari di patente B;
- dispongano di un autoveicolo a loro idoneo e di proprietà;
- siano persone non deambulanti;
- siano residenti nel centro abitato (ex art. 3 C.d.S.) o in zona ad alta densità di traffico veicolare.

Alla domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco di San Salvo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia patente di guida;
- copia della carta di circolazione del veicolo;
- copia dell'autorizzazione e del contrassegno invalidi;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile, ovvero, ove lo stesso lavora, non dispone di un parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio/garage di sua proprietà o del nucleo familiare di cui è "fiscalmente a carico".

L'istituzione di tali parcheggi non sarà consentita:

- quando le dimensioni della carreggiata risultino particolarmente ridotte;
- fuori dai centri urbani;
- lungo le vie prive di marciapiede, quando la segnaletica stradale orizzontale occupi lo spazio antistante le abitazioni di terze persone;
- dinanzi a passi carrabili, anche se di proprietà della stessa persona richiedente; quando si è già titolari di uno spazio sosta "personalizzato";
- in tutti i casi in cui ciò possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

I titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato, potranno presentare ugualmente formale richiesta, compilando un modulo apposito, che sarà sottoposta alla verifica ed al parere della Commissione di cui all'art. 11.

2. Può essere concessa l'agevolazione per la sosta di un solo veicolo, in prossimità del numero civico **del domicilio o del posto di lavoro**; per il parcheggio riservato presso il posto di lavoro il richiedente deve presentare una dichiarazione, da parte del datore di lavoro, il quale attesti che il disabile lavora presso il luogo dove rivolge istanza indicando, inoltre, gli orari di lavoro. Tale dichiarazione dovrà essere comunque presentata ogni anno in caso di istituzione dell'eventuale stallo personalizzato. I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con Ordinanza Dirigenziale dell'Ufficio preposto.

3. Sulla tabella relativa all'area di sosta (Art.381 comma 5 del D.P.R. 16.12.1992.n.495 Figura II 79/a) dovrà essere riportato solo il numero del "contrassegno invalidi" al cui servizio è riservata l'area di parcheggio. Sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il relativo contrassegno invalidi in modo chiaro e visibile;

4. Le spese relative alla realizzazione e/o al rinnovo dello stallo, dell'apposita tabella, della delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e dell'apposito simbolo sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché per la rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono a carico del Comune;

5. Ove non sussistano particolari motivi ostativi, l'agevolazione deve essere concessa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso contrario dovrà essere data risposta scritta riportante le motivazioni del diniego.



Articolo 12

COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ESAME DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DELLE PERSONE DISABILI

Con nomina Sindacale è costituita una Commissione consultiva per la gestione dei parcheggi per disabili che curerà tra l'altro l'esame delle pratiche relative all'istituzione dei parcheggi per disabili nei casi di cui agli articoli 9, 10 e 11.

In particolare, la Commissione dovrà:

- valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni;
- valutare, modificare e proporre interventi sugli elaborati mappali di distribuzione parcheggi nella città, al fine di offrire le possibilità di parcheggio più rispondenti alle necessità delle persone con disabilità;

La Commissione sarà composta:

- dal Sindaco o suo delegato;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato
- dal Responsabile del Servizio Manutenzione/Viabilità e Segnaletica o da un funzionario dello stesso Servizio;
- da due membri appartenenti a Associazioni di Volontariato che si occupano di persone diversamente abili.

La Commissione si riunirà periodicamente secondo le esigenze, in ogni caso non meno di due volte l'anno e ogni qualvolta ci sia la richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Articolo 13

SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o violazioni di altra natura, sono punite con una sanzione pecuniaria dell'Art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 da Euro 25.00 ad Euro 500.00. p.m.r. € 50,00 ai sensi dell'Art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è l'Ufficio di Polizia Locale del comune di San Salvo.

Articolo 14

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il Comandante del Corpo di Polizia Locale, in collaborazione con l'ufficio Manutenzione/Viabilità e Traffico, disporrà entro il termine di 90 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, una accurata indagine conoscitiva mirata a definire la mappatura e l'ubicazione dei parcheggi per disabili sul territorio comunale. In particolare procederà alla verifica della persistenza della validità dei requisiti di diritto necessari ai rilasci delle autorizzazioni in deroga e dei relativi contrassegni, alla conformità delle concessioni dei parcheggi per disabili in precedenza rilasciate al presente regolamento, e laddove necessario, procederà all'acquisizione della documentazione ritenuta insufficiente. La rilevazione di situazioni irregolari o non conformi ai dettami del presente regolamento, comporterà la revoca immediata del contrassegno, e l'eventuale applicazione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge a seconda dei casi;
2. Tutti i rilasci dei contrassegni e delle autorizzazioni di concessione di spazi-sosta per disabili, dovranno essere annotati su appositi registri e custoditi presso l'Ufficio preposto del Comando di Polizia Locale;
3. Gli stalli per disabili per i quali non sussistano i requisiti saranno revocati;
4. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti norme Comunali in materia ed ogni disposizione in contrasto con questo;



5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge.

RIFERIMENTI DI LEGGE

- I. D.P.R. 27.04.1978, n.384;
- II. Legge 09.01.1989, n. 13;
- III. D.M. LL.PP. 14.07.1989, n.236;
- IV. Legge 15.10.1990, n.295;
- V. Legge 05.02.1992, n.104;
- VI. D.Lgs 30.04.1992, n.285 Artt. 5 – 7 e 188;
- VII. D.P.R. 16.12.1992, n.495 Art.381;
- VIII. D.P.R. 24.07.1996, n.503;
- IX. D.P.R. 16.09.1996, n.610;
- X. Ordinanza 11.07.2000, n.328 della Corte Costituzionale;
- XI. Legge 23/12/2000, n. 388;
- XII. D.P.R. 30/07/2012, n. 151;
- XIII. D. Lgs 30/06/2003, n. 196.